



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza speciale n. 180 del 24 settembre 2026 **ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020.** ***Interventi in Comune di Sefro***

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023 (registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, con il n. 235) sino al 31 dicembre 2023 e successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2026, giusti Decreti del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024 (registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327), del 13 gennaio 2025 (registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2025, con il n. 235) e del 14 gennaio 2026 (registrato dalla Corte dei Conti in data 29 gennaio 2026, con il n. 328);

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario Straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante “*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'articolo 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'articolo 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189

del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale “*il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma*”;

Vista l'Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante “*Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*”, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” ove applicabile *ratione temporis*;

Viste le Ordinanze:

- a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante “Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;
- b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante “Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023”;
- c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante “Proroga del regime transitorio del sistema di

qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023”;

- d) n. 214 del 23 dicembre 2024 recante “Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM”;
- e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante “Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209”;
- f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante “Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici Speciali per la Ricostruzione e di Building Information Modeling – BIM”;
- g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante “Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici Speciali per la Ricostruzione e di Building Information Modeling – BIM”;

Vista l'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo Unico della Ricostruzione Privata (TURP), nonché tutte le successive Ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica” e ss.mm.ii.;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali”, per quanto compatibile;

Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione di Linee Guida e indirizzi applicativi della Struttura Commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 276 del 4 maggio 2026, recante “Approvazione del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2026. Disposizioni di coordinamento per la disciplina della ricostruzione pubblica e privata”;

Vista la comunicazione del Comune di Sefro prot. n. 5299 del 16/09/2026, acquisita agli atti della Struttura Commissariale con prot. CGRTS-0037303-A-16/09/2026, con cui il Comune rappresenta l'opportunità di procedere a due interventi, il cui nesso causale con il sisma è attestato dalla relazione del sub Commissario Ing. Gianluca Loffredo, allegata sub 1 alla presente ordinanza, aventi ad oggetto rispettivamente:

- a) la riparazione del danno e il miglioramento sismico del muraglione in sponda sinistra del torrente Scarzito presso la scuola del capoluogo di Sefro, per un importo parametrico stimato in euro 673.750,00. L'importo non include i servizi di ingegneria e architettura — comprese le indagini conoscitive e gli studi geologici — in quanto già finanziati, per l'importo di euro 76.832,89, con l'Ordinanza n. 137 del 2023;
- b) il consolidamento strutturale della strada di Via Cerreto in località Sorti–Butino, per un importo che dal quadro tecnico economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica viene stimato in euro 1.286.447,67;

Considerato che dalla suddetta relazione emergono i seguenti caratteri di criticità e urgenza dei due interventi proposti:

- Gli eventi sismici del 2016 hanno colpito il territorio di Sefro con effetti consistenti, provocando danni diffusi al patrimonio edilizio pubblico e privato e alle opere infrastrutturali;
- Per quanto riguarda la sponda sinistra del torrente Scarzito, allo stato sussiste il pericolo idraulico connesso al possibile crollo del muraglione posto a contenimento della sponda suddetta, il cui cedimento ostacolerebbe il regolare deflusso delle acque;
- Il tratto interessato si trova in prossimità della scuola pubblica e della sede comunale, motivo per cui l'occlusione dell'alveo potrebbe generare anche l'esondazione del torrente con grave pericolo per persone e cose;
- Per quanto riguarda il consolidamento strutturale della strada di Via Cerreto in località Sorti-Butino, si rende necessario garantire la stabilità e la percorribilità dell'unica viabilità di accesso ai mezzi pesanti (Via Cerreto), indispensabile per consentire la ricostruzione privata della frazione Sorti-Butino;
- Nella medesima area è urgente ripristinare le opere di urbanizzazione primaria (pavimentazioni e illuminazione pubblica), propedeutiche alle attività di ricostruzione pubblica e privata;
- Si rende necessario eliminare i motivi ostativi e predisporre le aree per l'avvio della ricostruzione, contrastando lo spopolamento e il degrado del tessuto edilizio.

Considerato che i suddetti profili di criticità e urgenza integrino i presupposti richiesti ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il carattere strutturale degli interventi, per la pericolosità della situazione e per le interconnessioni e le interazioni funzionali che essi hanno rispetto la ricostruzione degli edifici pubblici e privati siti nel Comune, con inevitabili ricadute sulla sicurezza della popolazione, sulla viabilità, sulle attività produttive e quindi sullo spopolamento dell'area;

Ritenuto pertanto che ricorrano tutti i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto i suddetti interventi si qualificano come urgenti e di particolare criticità;

Ritenuto pertanto, di approvare gli interventi, come meglio dettagliati dall'allegato sub 1) alla presente Ordinanza e di poter accordare il necessario finanziamento per gli interventi previsti per un importo complessivo pari a euro 2.037.030,56, di cui euro 1.960.197,67 a valere sulla presente Ordinanza Speciale e i restanti euro 76.832,89, relativi alla progettazione dell'intervento sub a), a valere sull'Ordinanza n. 137 del 2023;

Ritenuto di riconoscere al Comune di Sefro il ruolo di soggetto attuatore quanto alla progettazione, nei limiti di legge, e all'USR Marche il ruolo di soggetto attuatore per le restanti attività, in forza delle relative competenze e dell'esperienza maturata, nonché di individuare per gli interventi in oggetto, quale Sub Commissario, l'Ing. Gianluca Loffredo, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Ritenuto che, ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, i soggetti attuatori possano essere supportati da limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo

tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, i soggetti attuatori potranno eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione e la direzione dei lavori, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre altresì adottare misure straordinarie, di semplificazione e coordinamento delle procedure per accelerare gli interventi di cui alla presente Ordinanza, così da accelerarne la realizzazione a valle dell'approvazione dei rispettivi progetti e del finanziamento dei conseguenti lavori;

Considerato che, nell'esecuzione degli interventi, i soggetti attuatori dovranno sempre agire nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 non osta ai principi del legislatore europeo e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto, pertanto, di disporre che i soggetti responsabili degli interventi, possano procedere all'affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione fino alla soglia prevista dall'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con le modalità previste dall'art. 50, comma 1, del richiamato decreto legislativo ed applicando la relativa disciplina;

Ritenuto, inoltre, di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione degli interventi che i soggetti responsabili possano procedere all'affidamento diretto dei contratti di lavori ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, fermo il rispetto del principio di rotazione;

Considerato che l'articolo 32 della Direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione, ricostruzione, riparazione e del ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza;

Considerato che gli interventi di cui alla presente Ordinanza rivestono carattere di urgenza, anche in ragione del tempo trascorso dagli eventi sismici, e, pertanto, ricorrono i presupposti per attivare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, selezionando almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione, nonché nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del medesimo decreto e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare all'articolo 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso fino alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto, altresì, necessario per i medesimi fini consentire ai soggetti attuatori affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica, secondo quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Considerato necessario, al fine del più efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità;

Ritenuto, altresì, di disporre, nell'ottica del principio del risultato e anche in deroga agli articoli 17, commi 5, 7, 8 e 9, 18, commi 2, 3 e 4, e 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023, per quanto concerne i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, che sia comunque consentita la consegna in via d'urgenza dei lavori e l'esecuzione anticipata del contratto nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale del contraente privato, fermo restando che, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante applica le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, la facoltà del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto che il soggetto attuatore, fatto salvo il disposto dell'Ordinanza n. 254 del 22 dicembre 2025, recante "Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici Speciali per la Ricostruzione e di Building Information Modeling – BIM", possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e comunque che la progettazione – oltre a quanto previsto dall'articolo 41, comma 1, del richiamato decreto 7 legislativo - debba essere finalizzata anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori;

Ritenuto, al fine di agevolare le attività di progettazione degli interventi e di successiva realizzazione degli stessi di prevedere che le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 debbano essere applicate come linee guida non cogenti;

Ritenuto che, al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori e velocità di realizzazione, il soggetto attuatore può:

- inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione

sia inserito nell'offerta economica;

- prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al Sub Commissario;

Ritenuto, sempre al fine di accelerare l'avvio ed il completamento degli interventi di cui alla presente Ordinanza, di consentire la realizzazione dei lavori relativi agli stessi attraverso appalti unitari, suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020;

Ritenuto, altresì, in considerazione della pluralità e contestualità degli interventi da realizzare, che i soggetti attuatori possano ricorrere alla definizione di uno o più Accordi quadro, con uno o più operatori economici individuati previa procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici, prevedendo la realizzazione degli interventi attraverso un lotto unico e unitario;

Considerata la necessità di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione degli interventi oggetto della presente Ordinanza, si ritiene di consentire al soggetto attuatore la facoltà di procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della Regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio;

Ritenuto che, a fini acceleratori e nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle opere di urbanizzazione, debba essere consentito di procedere in deroga agli articoli 7 e 17 del Regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, e all'articolo 13 e al Titolo III della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Ritenuto che, in un'ottica di coordinamento tra tutte le disposizioni astrattamente applicabili agli interventi di cui alla presente Ordinanza, di stabilire espressamente che per quanto non espressamente derogato da questa Ordinanza, agli interventi previsti si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023, nonché quelle del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, ove ancora applicabili e più favorevoli;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'Ordinanza n. 110 del 2020 e che, pertanto, occorre specificarne la disciplina;

Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'articolo 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, o dalle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente Ordinanza;

Verificato che la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'articolo

4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 22 settembre 2026 è pari a euro 1.309.373.015,20, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 430.996.997,42;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediata realizzazione dei nuovi interventi previsti e comunque il completamento degli interventi già semplificare e accelerare le procedure di ricostruzione;

Ritenuta, pertanto, la necessità di dichiarare la provvisoria esecutività della presente Ordinanza;

Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 23 settembre 2026;

DISPONE

Articolo 1

(Individuazione degli interventi in Comune di Sefro di particolare criticità e urgenza)

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, sono individuati e approvati come urgenti e di particolare criticità i seguenti interventi in Comune di Sefro, come meglio descritti nell'Allegato sub 1) alla presente ordinanza, con il relativo dettaglio degli interventi, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per una stima quantificata e condivisa tra ufficio tecnico comunale, Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche e Struttura del Sub Commissario per complessivi euro 2.037.030,56 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, e segnatamente:

a) riparazione del danno e il miglioramento sismico del muraglione in sponda sinistra del torrente Scarzito presso la scuola del capoluogo di Sefro, per un importo parametrico stimato in complessivi euro 750.582,89, di cui euro 673.750,00 a valere sulla presente Ordinanza, ed euro 76.832,89, relativi ad oneri di progettazione, a valere sull'Ordinanza n. 137 del 2023;

b) consolidamento strutturale della strada di Via Cerreto in località Sorti-Butino, per un importo stimato dal quadro tecnico economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica in euro 1.286.447,67, a valere sulla presente Ordinanza.

2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano di particolare criticità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati

nell'istruttoria della Struttura del Sub Commissario, dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche e del Comune di Sefro:

- Gli eventi sismici del 2016 hanno colpito il territorio di Sefro con effetti consistenti, provocando danni diffusi al patrimonio edilizio pubblico e privato e alle opere infrastrutturali;
- Per quanto riguarda la sponda sinistra del torrente Scarzito, allo stato sussiste il pericolo idraulico connesso al possibile crollo del muraglione posto a contenimento della sponda suddetta, il cui cedimento ostacolerebbe il regolare deflusso delle acque;
- Il tratto interessato si trova in prossimità della scuola pubblica e della sede comunale, motivo per cui l'occlusione dell'alveo potrebbe generare anche l'esondazione del torrente con grave pericolo per persone e cose;
- Per quanto riguarda il consolidamento strutturale della strada di Via Cerreto in località Sorti-Butino, si rende necessario garantire la stabilità e la percorribilità dell'unica viabilità di accesso ai mezzi pesanti (Via Cerreto), indispensabile per consentire la ricostruzione privata della frazione Sorti-Butino;
- Nella medesima area è urgente ripristinare le opere di urbanizzazione primaria (pavimentazioni e illuminazione pubblica), propedeutiche alle attività di ricostruzione pubblica e privata;
- Si rende necessario eliminare i motivi ostativi e predisporre le aree per l'avvio della ricostruzione, contrastando lo spopolamento e il degrado del tessuto edilizio.

3. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dalla Struttura del Sub Commissario, dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche e dal Comune di Sefro, nell'Allegato sub 1) alla presente ordinanza sono indicati le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche delle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento, delle altre spese tecniche e, per la lettera b) del comma 1, anche di quelli afferenti all'attività di progettazione.

Articolo 2

(Designazione e compiti del Sub-Commissario)

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente Ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'Ing. Gianluca Loffredo quale Sub Commissario.
2. Ai fini dell'attuazione della presente Ordinanza il Sub Commissario coordina l'intervento in oggetto.
3. Allo scopo, il Sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'articolo 5 dell'ordinanza 110 del 2020:
 - a) cura i rapporti con le Amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;
 - b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

- c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'articolo 6 della presente ordinanza;
- d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Articolo 3

(Individuazione del soggetto attuatore)

1. Il Comune di Sefro è individuato quale soggetto attuatore quanto alle attività di progettazione fino al livello esecutivo, nei limiti di legge, e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche è individuato quale soggetto attuatore per le restanti attività inerenti agli interventi di cui all'articolo 1.
2. I soggetti attuatori adeguano le tempistiche e le modalità di esecuzione degli interventi alle esigenze della ricostruzione unitaria secondo le direttive e il coordinamento del Sub Commissario.
3. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono avvalersi, con oneri a carico 12 dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate ai sensi dell'articolo 15, comma 6, e dell'articolo 41, comma 15, del decreto legislativo n. 36 del 2023.
4. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, i soggetti attuatori possono eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'articolo 114, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di conflitto di interessi.

Articolo 4

(Struttura di supporto al complesso degli interventi)

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso i soggetti attuatori può operare una struttura coordinata dal Sub Commissario.
2. La struttura di cui al comma 1 è composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, dell'Ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.
3. Le professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, possono essere individuate dal Sub Commissario:
 - a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 140.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;
 - b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
 - c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'articolo 2 dell'ordinanza speciale n.29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022.

4. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 3, il Sub Commissario, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi contratti o a 16 conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Articolo 5

(Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative)

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalle Ordinanze nn. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'articolo 1 secondo le seguenti modalità semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 è consentito, in deroga all'articolo 50, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo il rispetto del principio di rotazione;

b) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è consentito l'affidamento diretto in deroga all'articolo 50, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 36 del 2023, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

c) per i contratti di lavori è consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'articolo 50, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 36 del 2023, e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi del Codice dei contratti pubblici.

2. Ove ne sussistano le condizioni, è possibile procedere alla realizzazione dei lavori anche mediante articolazione in fasi esecutive funzionalmente autonome, ove strettamente necessario per esigenze acceleratorie, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020. Fermo restando l'importo complessivo per singolo intervento, l'articolazione dell'intervento in eventuali fasi esecutive o l'articolazione degli stessi in

stralci funzionali o costruttivi è stabilito con Decreto del Commissario Straordinario.

3. Nei limiti della soglia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità.

4. Il soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione del progetto, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.

5. La progettazione, oltre a quanto previsto dall'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

6. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

7. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'articolo 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, il soggetto attuatore può ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso per lavori di importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

8. Il soggetto attuatore può decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

9. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, il soggetto attuatore può procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

10. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è sempre consentita la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'articolo 17, commi 5, 7, 9 8 e 9, all'articolo 18, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Il contratto eventualmente stipulato è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.

11. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere

inserito nell'offerta economica.

12. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'articolo 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

13. Per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 1 le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 sono applicate come linee guida non cogenti.

14. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione dell'intervento oggetto della presente ordinanza, il soggetto attuatore può procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della Regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni sull'Albo pretorio del Comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.

15. Le disposizioni di cui al precedente comma 16 si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprietà dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste.

16. A fini acceleratori è possibile procedere in deroga al Regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7 e 17, e legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e Titolo III, nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle opere di urbanizzazione.

17. Per la realizzazione degli interventi di ricostruzione unitaria di cui alla presente Ordinanza è sempre possibile fare ricorso alla definizione di uno o più accordi quadro ai sensi dell'articolo 11-bis dell'Ordinanza Speciale n. 17 del 2021, come introdotto dall'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza Speciale n. 65 del 2023.

Articolo 6

(Conferenza dei servizi speciale)

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 dell'Ordinanza n. 110 del 2020.

2. La conferenza è indetta dal Sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal Sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
5. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
6. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la decisione.
7. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione dell'intervento successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
8. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata dell'intervento di cui all'articolo 1.

Articolo 7

(Collegio consultivo tecnico)

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il Sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 215 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga all'articolo 6, comma 8, del decreto legge n. 76 del 2020 e all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui agli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

5. Il soggetto attuatore, sentito il Sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n.109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce "spese impreviste".

Articolo 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui alla presente Ordinanza, quantificati in euro 1.960.197,67, si provvede a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 22 settembre 2026 presenta una disponibilità pari a euro 1.309.373.015,20.

2. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento degli interventi su uno degli altri interventi tra quelli di cui all'articolo 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie disponibili, su proposta del soggetto attuatore.

4. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli interventi derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri

si provvede con le risorse del “Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali” di cui all’articolo 3 dell’ordinanza n.114 dell’8 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

6. Ove non ricorra l’ipotesi di cui al comma precedente, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

Articolo 9

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente Ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell’articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario Straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente Ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario.

Il Commissario straordinario

Sen. Avv. Guido Castelli



Guido
Castelli
24.09.2026
17:42:23
GMT+01:00

**RELAZIONE ISTRUTTORIA ALL'ORDINANZA SPECIALE
COMUNE DI SEFRO (MC)**

ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020
Settembre 2026

Sommario

A. PREMESSA 2

 Nesso di causalità con gli eventi sismici del 2016 2

B. INQUADRAMENTO GENERALE E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 3

 (Intervento 1) Riparazione del danno e miglioramento sismico del muraglione in sponda sinistra del torrente Scarzito presso la scuola del capoluogo..... 4

 Stato di fatto. 4

 Descrizione ed entità del danno – nesso con il sisma 2016. 5

 Criticità e urgenza. 6

 Ipotesi di intervento 6

 Cronoprogramma delle attività 6

 Programmazione finanziaria..... 6

 (Intervento 2) Consolidamento strutturale della strada di Via Cerreto in loc. Sorti–Butino..... 8

 Ubicazione ed inquadramento. 8

 Inquadramento geomorfologico..... 8

 Stato di fatto. 8

 Descrizione ed entità del danno – nesso con il sisma 2016. 9

 Ipotesi di intervento. 9

 Cronoprogramma delle attività 10

 Programmazione finanziaria..... 10

C. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA 11

A. PREMESSA E PRESUPPOSTI PER IL RICORSO ALL'ORDINANZA SPECIALE

La presente relazione istruttoria è predisposta ai fini della valutazione della richiesta formulata dal Comune di Sefro (MC) con nota prot. n. 5299 del 16 settembre 2026, acquisita al protocollo della Struttura commissariale al n. CGRTS 37303 del 16 settembre 2026, concernente l'adozione di un'Ordinanza speciale ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo gli indirizzi stabiliti dall'Ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020. La relazione è finalizzata, sulla base della documentazione trasmessa dal Comune e degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, a verificare la riconducibilità degli interventi proposti alle finalità proprie dello strumento dell'Ordinanza speciale, avuto particolare riguardo al nesso con gli eventi sismici del 2016, ai profili di urgenza e particolare criticità, alla rilevanza degli interventi rispetto alla prosecuzione del processo di ricostruzione, alla relativa programmazione finanziaria e all'individuazione delle misure organizzative e procedurali necessarie ad assicurarne la celere attuazione.

Gli interventi oggetto della presente istruttoria sono:

Intervento 1 - Riparazione del danno e il miglioramento sismico del muraglione in sponda sinistra del torrente Scarzito, in prossimità la scuola del capoluogo di Sefro ;

Intervento 2 - Consolidamento strutturale della strada comunale di Via Cerreto, nel tratto di collegamento tra le frazioni di Sorti–Butino e Sorti–Cerreto.

Sulla base della documentazione trasmessa dal Comune di Sefro, gli interventi presentano profili di urgenza e particolare criticità correlati, rispettivamente, alla necessità di prevenire l'aggravamento delle condizioni di dissesto del muraglione lungo il torrente Scarzito e di ripristinare condizioni di adeguata funzionalità della viabilità di accesso alle frazioni di Sorti–Butino e Sorti–Cerreto.

Con riferimento all'Intervento n. 1, il quadro di dissesto interessa un'opera di contenimento posta lungo la sponda sinistra del torrente Scarzito, in prossimità della scuola pubblica e della sede comunale. Secondo quanto rappresentato nella documentazione tecnica acquisita, l'eventuale ulteriore compromissione del manufatto potrebbe determinare interferenze con il regolare deflusso delle acque, con conseguenti condizioni di rischio per le aree limitrofe. Assume altresì rilievo la circostanza che le attività di indagine e progettazione relative al medesimo intervento risultano già finanziate nell'ambito dell'Ordinanza n. 137/2023. L'inserimento dell'opera nell'Ordinanza speciale consente pertanto di assicurare continuità al procedimento già avviato, mediante la programmazione delle risorse necessarie per le successive fasi di affidamento ed esecuzione dei lavori, evitando una frammentazione del relativo percorso attuativo. L'O.C. n. 137/2023 costituisce il programma straordinario di rigenerazione urbana e il nuovo piano di ricostruzione di ulteriori opere pubbliche per la Regione Marche.

Con riferimento all'Intervento n. 2, la documentazione acquisita evidenzia condizioni di dissesto della sede stradale di Via Cerreto, interessata altresì dalla presenza di un corpo di frana quiescente. La strada costituisce, secondo quanto attestato dal Comune, l'unico collegamento carrabile idoneo al transito dei mezzi pesanti necessari alla realizzazione degli interventi di ricostruzione nelle frazioni interessate.

L'intervento assume pertanto carattere strumentale rispetto alla stessa attuabilità della ricostruzione pubblica e privata, in quanto volto a rimuovere una condizione infrastrutturale suscettibile di ostacolare l'accesso dei mezzi di cantiere e, conseguentemente, l'avvio e la prosecuzione degli interventi programmati nelle frazioni di Sorti–Butino e Sorti–Cerreto.

Alla luce degli elementi sopra richiamati, si ritiene che entrambi gli interventi presentino elementi coerenti con i presupposti di urgenza e particolare criticità richiesti per il ricorso allo strumento dell'Ordinanza

speciale, in ragione, per il primo, delle condizioni di dissesto dell'opera e delle potenziali conseguenze sulle aree immediatamente circostanti e, per il secondo, della funzione essenziale della viabilità ai fini dell'accessibilità dei cantieri e della prosecuzione del processo di ricostruzione.

Con la citata nota prot. n. 5299 del 16 settembre 2026, il Comune di Sefro ha manifestato la disponibilità ad assumere le funzioni di soggetto attuatore per l'intero ciclo di realizzazione degli interventi, individuando quale responsabile del procedimento il tecnico comunale competente. Tenuto conto della natura e dell'entità degli interventi, nonché dell'esigenza di assicurare una gestione tempestiva ed efficace delle relative procedure, si propone tuttavia di articolare le funzioni attuative prevedendo:

- in capo al Comune di Sefro, le attività relative alla progettazione, in considerazione delle attività già avviate e della conoscenza diretta delle condizioni territoriali e delle esigenze locali;
- in capo all'USR Marche, le successive attività di competenza, ivi comprese le procedure di affidamento e l'esecuzione dei lavori.

Tale articolazione è proposta nell'ottica di assicurare la continuità delle attività progettuali già intraprese dal Comune e, al contempo, di valorizzare la struttura organizzativa e l'esperienza maturata dall'USR Marche nell'attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica, perseguendo le finalità di semplificazione e accelerazione proprie dell'Ordinanza speciale.

La puntuale individuazione delle funzioni attribuite a ciascun soggetto attuatore e dei relativi responsabili dovrà essere operata nel dispositivo dell'Ordinanza speciale, al fine di assicurare l'univoca imputazione delle competenze e delle responsabilità nelle diverse fasi dell'intervento.

Nesso di causalità con gli eventi sismici del 2016

La riconducibilità dei danni agli eventi sismici del 2016 risulta supportata dalla documentazione tecnica acquisita.

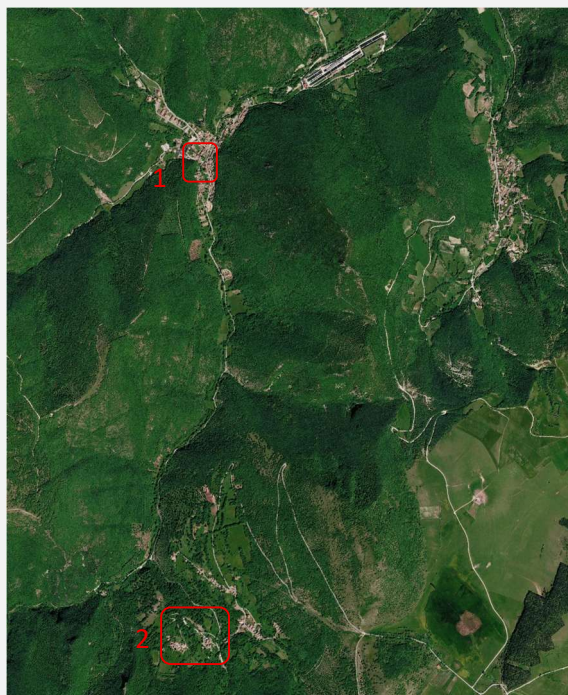
Per l'Intervento n. 1, il nesso di causalità è attestato dalla perizia asseverata redatta dall'ing. Stefano Sabbatini in data 28 aprile 2022, che riconduce agli eventi sismici dell'agosto-ottobre 2016 e del gennaio 2017 il quadro fessurativo e di dissesto riscontrato sul muraglione.

Per l'Intervento n. 2, il nesso è attestato dalla perizia asseverata redatta dal geom. Giovanni Trampini in data 27 agosto 2026, secondo la quale gli eventi sismici hanno inciso sulle condizioni di stabilità del versante, aggravandole e concorrendo all'evoluzione del dissesto della sede stradale.

Ai fini della presente istruttoria, si prende atto delle predette attestazioni tecniche, sulle quali si fonda la riconducibilità causale degli interventi al processo di ricostruzione conseguente agli eventi sismici del 2016.

B. INQUADRAMENTO GENERALE DEGLI INTERVENTI

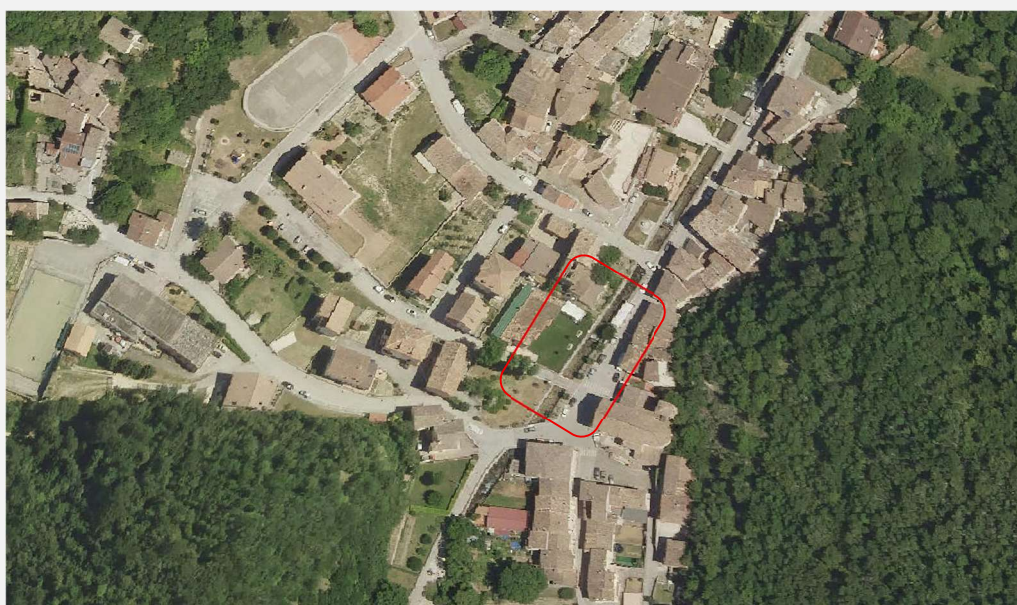
Il Comune di Sefro è interessato da un processo di ricostruzione che coinvolge sia il patrimonio edilizio sia il sistema delle infrastrutture e delle opere pubbliche funzionali all'accessibilità e alla piena fruibilità degli abitati. Gli interventi oggetto della presente relazione interessano, rispettivamente, il capoluogo comunale, con riferimento al muraglione posto lungo la sponda sinistra del torrente Scarzito, e la frazione di Sorti, con riferimento alla strada comunale di Via Cerreto, che assicura il collegamento con gli abitati di Sorti-Butino e Sorti-Cerreto. Per ciascun intervento sono di seguito rappresentati l'inquadramento territoriale, lo stato di fatto, il quadro di danno e il relativo nesso con gli eventi sismici, le principali caratteristiche dell'ipotesi progettuale, il cronoprogramma e il fabbisogno finanziario.



INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL COMUNE DI SEFRO CON INDIVIDUAZIONE DEI DUE INTERVENTI IN ORDINANZA SPECIALE

(Intervento 1) Riparazione del danno e miglioramento sismico del muraglione in sponda sinistra del torrente Scarzito presso la scuola del capoluogo

Ubicazione ed inquadramento. L'opera è ubicata nel capoluogo comunale di Sefro, in Via Roma, lungo l'argine ovest (sponda sinistra) del torrente denominato Scarzito, in corrispondenza della scuola elementare "R. Astolfi – Sefro". L'area è individuata catastalmente al Foglio 10, particelle 535 – 546 – 214 – 562 – 245, ed è sottoposta a vincolo paesaggistico. Codice identificativo SOSE: (68807) NUOVA OPERA MAR_151_1.



INQUADRAMENTO TRATTO DI MURO DI CONTENIMENTO DEL TORRENTE SCARZITO

Stato di fatto.

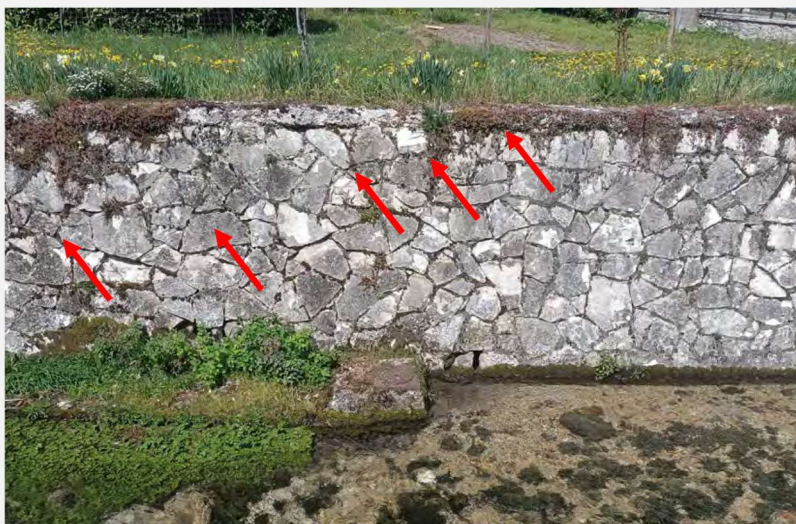
La relazione tecnica giustificativa, redatta dall'ing. Pietro Tapanelli, descrive che il manufatto è posto a contenimento della sponda sinistra del corso d'acqua per una lunghezza lineare di circa 77 metri e un'altezza media di 3,50 metri. Presenta una struttura in muratura di pietra sbazzata di origine calcarea, con rivestimento esteso su tutta la superficie verticale in scaglie irregolari di pietra locale. Nella parte superiore, per l'intera lunghezza, è presente un cordolo in cemento in evidente stato di degrado; esclusivamente nel tratto costeggiante la corte della scuola elementare (circa 25 metri) è presente una rete metallica plastificata anteposta ad una ringhiera in ferro.



STATO DI FATTO DEL MURAGLIONE IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE SCARZITO PRESSO LA SCUOLA DEL CAPOLUOGO

Descrizione ed entità del danno – nesso con il sisma 2016.

La perizia asseverata redatta dall'ing. Stefano Sabatini il 28 aprile 2022, descrive il danno rilevato sull'opera di cui si riporta uno stralcio: *“la presenta di lesioni diffuse dovute a sforzi di taglio e pressoflessione sul paramento murario portante ; l'estensione del danno interessa una porzione muraria maggiore di 2/3 ed è di tipo medio-grave. In diversi tratti si sono verificati fenomeni di espulsione di materiale, sia di rivestimento sia della muratura in pietrame, con conseguenti infiltrazioni delle acque percolanti dal terreno a tergo. La cordolatura soprastante, già fatiscente per vetustà e scarsa manutenzione, risulta nella maggior parte non più connessa alla struttura sottostante, con distacchi riconducibili agli eventi sismici che non escludono disgregazioni del setto murario e fenomeni di ribaltamento. La struttura presenta gravi carenze dal punto di vista statico che, in presenza di azioni sismiche, aggravano il rischio di cedimenti del terreno dell'area di competenza scolastica.”* Il nesso di causalità con gli eventi sismici del 2016 è attestato dalla perizia asseverata dell'ing. Stefano Sabbatini del 28/04/2022, richiamata in premessa.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL QUADRO FESSURATIVO E DEI DISSESTI DEL MURAGLIONE

Criticità e urgenza.

In considerazione delle condizioni del manufatto e della sua collocazione lungo il corso d'acqua, in prossimità della scuola e della sede comunale, l'intervento è finalizzato al ripristino delle condizioni di stabilità dell'opera e alla mitigazione delle potenziali interferenze che un suo eventuale cedimento potrebbe determinare sul regolare deflusso del torrente Scarzito.

Ipotesi di intervento

La relazione tecnica giustificativa, redatta dall'ing. Pietro Tapanelli, descrive una proposta d'intervento di cui si riportano le lavorazioni più significative:

“Visto il quadro fessurativo indagato, previa verifica dello stato delle fondazioni e indagine geologica, si prevede di operare principalmente mediante: di cui si riporta un estratto

- *realizzazione dell'impalcato di protezione e dei ponteggi di cantiere;*
- *scarnitura dei giunti e ripristino della continuità strutturale mediante interventi mirati di scuci-cuci con mattoni in laterizio pieno e regolarizzazione della tessitura muraria;*
- *esecuzione di perfori armati con iniezioni a base di malta cementizia;*
- *realizzazione del paramento esterno con finitura in pietra faccia a vista;*
- *realizzazione della copertina sommitale mediante cordolo in c.a. e nuova balaustra di protezione;*
- *opere di finitura connesse, rifunzionalizzazione delle pensiline e delle aree di sosta lungo il fiume e riqualificazione ambientale del nucleo storico.”*

La puntuale definizione delle lavorazioni, delle relative quantità e delle soluzioni tecniche resta demandata alle competenti fasi di progettazione, verifica e approvazione.

Cronoprogramma delle attività

La stima delle tempistiche di seguito espresse in giorni sono state individuate a seguito degli incontri svolti tra l'ing. Nicastro della Struttura Commissariale ed il geol. Filippo Paviani dell'UTC di Sefro.

AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE	PROGETTAZIONE, VALIDAZIONE APPROVAZIONE	ED	AFFIDAMENTO LAVORI	ESECUZIONE LAVORI	COLLAUDO / C.R.E.
Affidato	70		60	90	30

Programmazione finanziaria.

Il QTE trasmesso dal Comune di Sefro ammonta complessivamente a **euro 750.582,89**, di cui euro 478.678,36 per lavori. Dal predetto importo deve essere detratta la quota di **euro 76.832,89**, riferita ad attività già finanziate con l'Ordinanza n. 137/2023, con conseguente fabbisogno da programmare nell'Ordinanza speciale pari a **euro 673.750,00**.

Quadro tecnico economico – Intervento 1

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
A. IMPORTO DEI LAVORI		
A.1	Lavori (al netto degli oneri della sicurezza)	450.964,50
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	27.713,86
Totale importo lavori (A)		478.678,36
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	Imprevisti e arrotondamenti (6%, IVA compresa)	28.720,70
B.2.1	Spese per commissioni giudicatrici (0,2%, IVA inclusa)	957,36
B.2.2	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	225,00
B.3.1	Incentivi per funzioni tecniche, art. 45 d.lgs. 36/2023 (2%)	9.573,57
B.4.1	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica *	21.919,53
B.4.2	Progettazione esecutiva *	15.124,48
B.4.3	Direzione dei lavori e contabilità	21.919,53
B.4.4	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	15.782,06
B.4.5	Relazione geologica *	9.967,14
B.4.6	Collaudo statico *	4.375,05
B.5	Validazione del progetto esecutivo, art. 42 d.lgs. 36/2023 *	6.095,73
B.6.1	Sondaggi per indagini geologiche (IVA 22% compresa) *	971,82
B.6.2	Indagini endoscopiche e diagnostiche (IVA 22% compresa) *	2.928,00
B.7	Allacciamenti ai pubblici servizi e occupazione temporanea di suolo (IVA compresa)	2.000,00
B.8	Diritti di segreteria per frazionamenti e acquisizioni	450,00
Totale somme a disposizione (B)		141.009,97
C. IVA E ONERI		
C.1	IVA 22% sui lavori	105.309,24
C.2	CNPAIA 4% su B.4.3 e B.4.4	1.508,06
C.3	IVA 22% su B.4.3, B.4.4 e relativa CNPAIA	8.626,12
C.4	CNPAIA 4% su B.4.1, B.4.2, B.4.5, B.4.6 e B.5 *	2.299,28
C.5	IVA 22% su B.4.1, B.4.2, B.4.5, B.4.6, B.5 e relativa CNPAIA *	13.151,87
Totale IVA e oneri (C)		130.894,57
TOTALE COSTO DELL'INTERVENTO (A+B+C)		750.582,89
a dedurre: quota già finanziata con Ordinanza n. 137/2023 (voci *)		- 76.832,89
IMPORTO DA FINANZIARE CON LA PRESENTE O.S.		673.750,00

(*) Voci già finanziate con l'Ordinanza n. 137/2023, per complessivi euro 76.832,89. Importi desunti dal QTE trasmesso dal Comune con nota prot. n. 5299 del 16/09/2026.

(Intervento 2) Consolidamento strutturale della strada di Via Cerreto in loc. Sorti–Butino

Ubicazione ed inquadramento.

L'opera è ubicata nella frazione di Sorti, località Butino, lungo Via Cerreto. L'area è individuata catastalmente al Foglio 24, particelle 342 – 341 – 362 – 340 – 339 – 309 – 532, e al Foglio 32, particelle 10 – 230 – 22 – 791 – 1 – 23, ed è sottoposta a vincolo paesaggistico e idrologico. Codice identificativo SOSE: (73393) custom_588.



INQUADRAMENTO DEL TRATTO DI VIA CERRETO DANNEGGIATO DA EVENTI SISMICI 2016

Inquadramento geomorfologico.

Il centro abitato di Sorti–Butino è situato nella porzione medio-basale del versante Nord della struttura montuosa carbonatica del Monte Sardiniano, ad una quota di circa 650 m s.l.m.; il versante presenta una pendenza di circa 22° (localmente circa 15° in prossimità dell'abitato). In corrispondenza dell'area si rileva la presenza di coperture detritiche e depositi di frana che ricoprono in discordanza stratigrafica la Formazione delle Marne a Fucoide. Il PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) individua la perimetrazione di frana F-16-0806, riconosciuta a Pericolosità media (P2) e Rischio medio (R2). Le indagini geognostiche condotte dal 1998 al 2017 hanno accertato la presenza di una paleo-frana a stato di attività quiescente, identificabile come scorrimento roto-traslazionale, con superficie potenziale di scorrimento a circa 13,5 m dal piano campagna; gli studi di microzonazione sismica successivi alla crisi del 24 agosto 2016 hanno riconosciuto, per gran parte dell'area, una zona di attenzione per instabilità da frana, potenzialmente attivabile in caso di terremoto.

Stato di fatto.

Via Cerreto costituisce l'unico accesso carrabile idoneo al transito dei mezzi pesanti necessari alla ricostruzione privata della frazione Sorti–Butino. La piattaforma stradale, danneggiata dagli eventi sismici del 2016, presenta condizioni di instabilità aggravate dalla presenza del corpo di frana quiescente a monte e dalla circolazione delle acque superficiali e risorgive all'interno del borgo.



STATO DI FATTO DELLA STRADA DI VIA CERRETO E DEL VERSANTE A VALLE DELLA PIATTAFORMA STRADALE

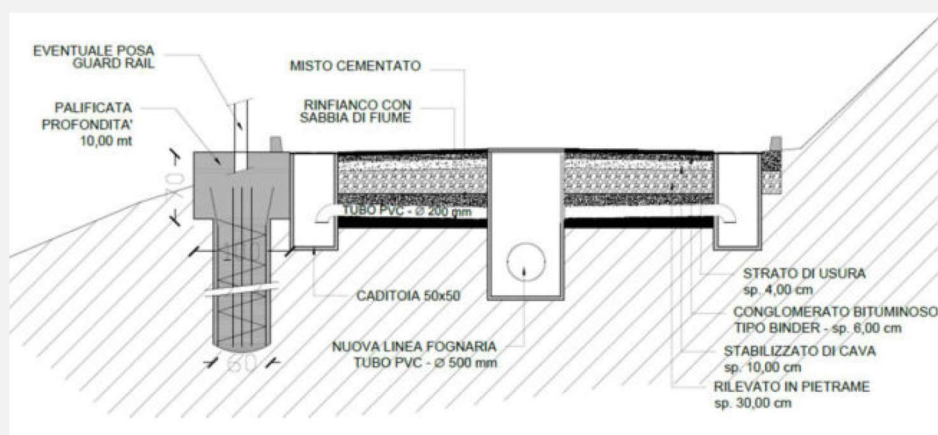
Descrizione ed entità del danno – nesso con il sisma 2016.

I dissesti interessano la piattaforma stradale e le opere di regimazione delle acque, con cedimenti e lesioni riconducibili alla combinazione tra sollecitazioni sismiche e assetto idrogeologico del versante. Il nesso di causalità con gli eventi sismici del 2016 è attestato dalla perizia asseverata del Geom. Giovanni Trampini (iscritto al Collegio dei Geometri di Camerino al n. 174), in data 27/08/2026, che riconduce il quadro di dissesto dell'infrastruttura viaria a un nesso di causalità: gli eventi sismici hanno modificato e aggravato le condizioni di stabilità del terreno del versante, determinando e accelerando il dissesto della sede stradale. La piena funzionalità della viabilità assume peraltro particolare rilevanza in quanto unico collegamento indispensabile al transito dei mezzi pesanti connessi alla ricostruzione post-sisma delle frazioni di Sorti-Butino e Sorti-Cerreto.

Ipotesi di intervento.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal Geom. Giovanni Trampini (rev. 01, settembre 2026) prevede la messa in sicurezza della viabilità, articolata in due stralci funzionali, di cui si riporta uno stralcio delle lavorazioni più rilevanti descritte nel progetto suddetto:

- *fresatura del manto di usura, demolizione del sottofondo e della massicciata e rifacimento della sovrastruttura stradale con idonea stratigrafia;*
- *realizzazione, sul tratto più dissestato e vulnerabile verso valle (circa 100 m), di una palificata di consolidamento con pali di altezza 10 m posti a interasse di 2 m e cordolo di testa in c.a. di sezione 100 × 70 cm, predisposto per l'installazione di una barriera di sicurezza;*
- *spostamento della condotta fognaria al centro della carreggiata, con nuove caditoie poste ogni 25 m;*
- *intercettazione del sistema drenante esistente, realizzato a seguito del sisma del 1997, e suo allacciamento alla nuova linea fognaria, così da evitare la dispersione nel sottosuolo delle acque in esubero;*
- *opere di regimentazione delle acque meteoriche (cordoli prefabbricati in cls e, nel II° stralcio, cordolo sul lato di monte) e realizzazione di due muretti in c.a. rivestiti in pietra in corrispondenza dell'incrocio con la strada comunale.*



SEZIONE TIPO DELLA PALIFICATA A VALLE DELLA PIATTAFORMA STRADALE DI VIA CERRETO - ESTRATTO DAL TAV.01_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Anche in questo caso, le caratteristiche tecniche riportate hanno natura ricognitiva rispetto alla documentazione progettuale acquisita e non pregiudicano gli eventuali adeguamenti che dovessero rendersi necessari nelle successive fasi di progettazione, verifica e approvazione.

Cronoprogramma delle attività

La stima delle tempistiche di seguito espresse in giorni sono state individuate a seguito degli incontri svolti tra l'ing. Nicastro della Struttura Commissariale ed il geol. Filippo Paviani dell'UTC di Sefro.

AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE	PROGETTAZIONE, VALIDAZIONE APPROVAZIONE	ED	AFFIDAMENTO LAVORI	ESECUZIONE LAVORI	COLLAUDO / C.R.E.
30	90	60	180	30	

Programmazione finanziaria.

Per l'intervento in oggetto il quadro tecnico economico (QTE), comprensivo di tutte le voci di cui all'art. 5 dell'Allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, trasmesso dal Comune con la nota prot. n. 5299 del 16/09/2026, è pari a **euro 1.286.447,67**. L'importo dei lavori, desunto dal computo metrico estimativo del progetto di fattibilità tecnica ed economica (rev. 01), è pari a euro 861.219,29, di cui euro 16.565,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed è articolato in due stralci funzionali: il I° stralcio (dall'incrocio con la SP 79 alla frazione di Sorti-Butino, di circa 152 m) per euro 456.670,22 e il II° stralcio (da Sorti-Butino a Sorti-Cerreto, di circa 170 m) per euro 404.549,07. Rispetto al QTE riportato nella relazione tecnica di progetto (euro 1.269.223,28), il quadro trasmesso dal Comune include gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023, pari a euro 17.224,39. Il valore dovrà comunque essere confermato nelle successive fasi di progettazione.

Quadro tecnico economico – Intervento 2

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
A. IMPORTO DEI LAVORI		
A.1	Lavori I° stralcio (dall'incrocio con la SP 79 a Sorti-Butino)	456.670,22
A.2	Lavori II° stralcio (da Sorti-Butino a Sorti-Cerreto)	404.549,07
	Totale importo lavori (A), di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 16.565,16	861.219,29
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1a	Indagini	5.132,32

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
B.1b	Spese tecniche (progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori, relazione geologica-geotecnica e collaudo)	102.217,36
B.1c	Incentivi per funzioni tecniche, art. 45 d.lgs. 36/2023 (2%)	17.224,39
B.2.1	Imprevisti (max 10%, IVA inclusa)	105.068,75
B.3.1	Contributo previdenziale su spese tecniche	4.088,69
B.3.2	IVA 22% sui lavori soggetti a ribasso	185.823,91
B.3.3	IVA 22% sugli oneri della sicurezza	3.644,34
B.3.4	IVA 22% su imponibile e cassa professionale	899,51
B.3.5	IVA 22% su indagini	1.129,11
Totale somme a disposizione (B)		425.228,38
TOTALE COSTO DELL'INTERVENTO (A+B) – IMPORTO DA FINANZIARE CON LA PRESENTE O.S.		1.286.447,67

Importi desunti dal QTE trasmesso dal Comune con nota prot. n. 5299 del 16/09/2026, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica del Geom. Giovanni Trampini (rev. 01).

C. VALUTAZIONI CONCLUSIVE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA

Alla luce della documentazione acquisita, delle attestazioni tecniche prodotte dal Comune di Sefro e delle risultanze dell'istruttoria svolta, si ritiene che gli interventi sopra descritti presentino elementi di coerenza con i presupposti di urgenza e particolare criticità richiesti per il ricorso allo strumento dell'Ordinanza speciale, avuto riguardo al nesso con gli eventi sismici, alle condizioni di dissesto rappresentate e alla funzione degli interventi rispetto alla prosecuzione del processo di ricostruzione.

Si propone pertanto di sottoporre al Commissario straordinario, per le determinazioni di competenza, l'inserimento dei seguenti interventi nell'Ordinanza speciale relativa al Comune di Sefro e la contestuale programmazione delle relative risorse:

INTERVENTO	IMPORTO PROGRAMMATO O.S.
Intervento 1 – Riparazione e miglioramento sismico del muraglione in sponda sinistra del torrente Scarzito (capoluogo)	€ 673.750,00
Intervento 2 – Consolidamento strutturale della strada di Via Cerreto e regimazione delle acque (Sorti–Butino / Sorti–Cerreto)	€ 1.286.447,67
FINANZIAMENTO OS TOTALE	€ 1.960.197,67

Con riferimento all'assetto attuativo proposto, i due soggetti attuatori, Comune di Sefro e USR Marche, dovranno disciplinare puntualmente la reciproca ripartizione delle competenze, individuando le rispettive fasi di responsabilità e le modalità di trasferimento della documentazione e delle attività al completamento della progettazione. Dovrà essere conseguentemente assicurata la continuità amministrativa e procedimentale nel passaggio dalla fase progettuale, attribuita al Comune, alle successive fasi di affidamento ed esecuzione, attribuite all'USR Marche, mediante la formale individuazione dei responsabili competenti per ciascuna fase e la tracciabilità degli atti e delle verifiche già effettuate, evitando sovrapposizioni o soluzioni di continuità nell'esercizio delle relative funzioni. La necessità di tale disciplina discende dalla prevista ripartizione delle funzioni attuative tra Comune e USR.

Con specifico riferimento all'Intervento n. 1, l'importo da programmare con la presente Ordinanza speciale è determinato al netto di euro 76.832,89, corrispondenti alle voci indicate nel QTE come già finanziate a valere sull'Ordinanza n. 137/2023. Prima dell'approvazione definitiva del quadro economico dovrà essere verificata la puntuale corrispondenza tra le prestazioni effettivamente finanziate con la predetta Ordinanza n. 137/2023 e quelle portate in detrazione nel QTE, con particolare riferimento alle voci relative alla

verifica/validazione del progetto esecutivo e al collaudo statico, al fine di assicurare la corretta imputazione delle relative spese ed evitare sia duplicazioni di finanziamento sia eventuali carenze di copertura nelle successive fasi di attuazione. Tali prestazioni risultano infatti comprese, nel QTE trasmesso dal Comune, tra le voci considerate già finanziate.

La programmazione finanziaria disposta con l'Ordinanza speciale non costituisce approvazione dei progetti né definitiva cristallizzazione dei relativi quadri economici, restando ferme le verifiche tecniche, amministrative, economiche e autorizzative previste dalla disciplina vigente nelle successive fasi di attuazione.

Restano altresì ferme, in capo ai soggetti attuatori individuati dall'Ordinanza speciale, secondo la rispettiva ripartizione delle competenze, le responsabilità relative alla progettazione, alla verifica e approvazione dei progetti, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, alla corretta utilizzazione delle risorse assegnate, nonché agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo.

Ferrara, lì 22/09/2026

Il Sub Commissario Straordinario
Ing. Gianluca Loffredo



Firmato digitalmente da:
Loffredo Gianluca
Firmato il 22/09/2026 19:58
Seriale Certificato: 3232144
Valido dal 25/01/2024 al 25/01/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA